



PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

“Modifiche al codice della strada, codice penale e di procedura penale per l'aumento delle pene e per la revoca della patente a chi guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti”

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 186 del nuovo codice della strada, dpr 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal seguente:

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno, ovvero da un anno a tre anni quando lo stesso soggetto compie una seconda violazione nel corso di due anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa per più di due volte in due anni ovvero dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

Art. 2

Dopo il secondo comma dell'art. 589 del codice penale, è aggiunto il seguente comma 2 bis:



2 bis. Se il fatto è commesso con violazione delle norme contenute nel primo comma degli art. 186 e 187 del nuovo codice della strada, la pena è della reclusione da tre ad otto anni. Se concorre il caso di cui all'art. 99, del codice penale, secondo comma n.1), la pena è della reclusione da cinque a dieci anni. Se concorre il caso di cui all'art. 99 del codice penale, quarto comma, in relazione al secondo comma n.1), la pena è della reclusione da 8 a 15 anni.

Art. 3

Dopo il terzo comma dell'art. 590 del codice penale, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

3 bis. Se i fatti di cui al primo capoverso sono commessi con violazione delle norme contenute nel primo comma degli art. 186 e 187 del nuovo codice della strada, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi ad un anno e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 4

Al secondo comma dell'art. 380 del codice di procedura penale è aggiunto, dopo il caso della lettera m) e dopo le parole “del presente comma;” quello della lettera n), preceduto da:

ovvero di un delitto colposo nel caso seguente:

n) delitto di omicidio colposo, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art.589, comma 2 bis, seconda e terza ipotesi, del codice penale.